

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Contratto di locazione

N. di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquanta

addì del mese **dicembre**

Brindisi

Avanti di **Reg. Cav. Vito Sportelli fu Cosimo**

Segretario dell'Istituto suddetto, sono personalmente comparsi:

a) - Il **Sin/te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe**

nella qualità di **Presidente dell'I.A.C.P. di Brindisi**

nel cui nome ed interesse agisce;

b) - Il **Sin/te Raffaele di Lazzaro**

domiciliato in Brindisi.

i quali rinunziando alla presenza dei testimoni sapendo essi leg-

gere e scrivere alla presenza degli infrascritti testimoni convengono

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Contratto di locazione

N. _____ di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentoquaranta nove

addì dieci del mese di agosto

In Brindisi

Avanti di me Dr. Michele DI PIERRI fu Antonio

Segretario dell'Istituto suddetto, sono personalmente comparsi:

a) - Il Sig. Ubaldo VALLARINO di Giuseppe

nella qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popo-
lari - Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) - Il Sig. RUSSO Raffaele di Lazzaro

domiciliato in Brindisi,

i quali --- rinunziando alla presenza dei testimoni sapendo essi leggere

e scrivere --- ~~non possono sottoscrivere~~ convengono e sti-

pulano quanto appresso.

1) - Il Sig. **Ubaldo VALLARINO di Giuseppe**

nella espressa qualità, dà e cede in locazione all' altro costituito Sig.

RUSSO Raffaele di Lazzaro

capace di obbligarsi, l' appartamento n. **7** piano **I°** scala **A.**

facente parte del **I°** lotto Case Popolari in **Brindisi** e composto di ~~due~~ vani e accessori, di proprietà **dell' Istituto Case Popolari - Brindisi** ed in gestione dell' I. A. C. P.

- 2) - Il Sig. **RUSSO Raffaele di Lazzaro**

dichiara di accettare, come accetta, la locazione alle condizioni che qui seguono.

3) - La locazione avrà la durata di **anni uno**

con inizio dal **10 agosto 1949**

e termine al **10 agosto 1950**

Non è ammessa la tacita riconduzione e quindi senza bisogno di atti di disdetta o di licenza i locali dovranno lasciarsi liberi e disponibili da parte del locatario alla data suddetta salvo che non si provveda con nuovo atto, a rogarsi entro il 10 maggio di ogni anno, a rinnovare la locazione.

4) - La pigione mensile è stabilita in L. **1.500,-** (lire **millecinquecento - - - - -**) da pagarsi, a mese anticipato, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese al Cassiere dell' Istituto (Banco di Napoli).

Nella pigione non sono compresi il consumo dell' energia elettrica e quello dell' acqua i quali saranno pagati dal locatario il primo direttamente alla Società Elettrica fornitrice ed il secondo all' Istituto, in base ai contatori, nella misura fissa mensile di **L. quanto dovuto** tagguagliata alla erogazione giornaliera di litri **250** e l' eccedenza alla misura che starà per risultare.

Non è inoltre compresa la spesa per portierato, pulizia scale e spazi comuni, fognature, esazione a domicilio, ecc.

(5) - L'appartamento dovrà destinarsi ad esclusivo uso di abitazione.

Una diversa destinazione ovvero la mancanza di pagamento di una rata della pigione o del canone di consumo acqua o la inosservanza di una qualunque delle clausole nel presente riportate produrranno ipso iure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

6) - E' proibito il subaffitto o la cessione sia a titolo gratuito che oneroso in tutto o in parte, ammobiliato o non, dell'appartamento.

Parimenti è proibita la detenzione di animali domestici o da cortile e l'esercizio nelle abitazioni, di attività artigiane rumorose.

7) - Il locatario è responsabile dei danni causati all'immobile da incuria o negligenza ed ove non provveda direttamente a ripararli i relativi lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione dell'Istituto a tutte spese di lui.

8) - A garanzia dei patti e condizioni dinanzi iscritti, il locatario presta una cauzione di L. I.500,- lire millecinquecento - - - - - come da bolletta n. 27 in data 22 agosto 1947.

9) - Le spese tutte del presente contratto sono a carico del locatario.

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me Segretario Rogante.

è stipulano quanto appresso.

1) - Il Sig. ~~Con/te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe~~
nella espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig. ~~Bruno Raffaele di Lazzaro~~
capace di obbligarsi, l'appartamento n. 7 piano II scala A
facente parte del 1° lotto Case Popolari in Brindisi e com-
posto di 2 vani ed accessori, di proprietà dell'I.A.C.P.
ed in gestione dell'I. A. C. P.

2) - Il Sig. Bruno Raffaele di Lazzaro
dichiara di accettare, come accetta, la locazione alle condizioni che qui seguono.

3) - La locazione avrà la durata dal 10.8.52 a tutto il
10. 8. 954 con inizio dal _____
e termine al _____

Non è ammessa la tacita riconduzione e quindi senza bisogno di atti di disdetta o di licenza i locali dovranno lasciarsi liberi e disponibili da parte del locatario alla data suddetta salvo che non si provveda con nuovo atto, a rogarsi entro il 10 maggio di ogni anno, a rinnovare la locazione.

4) - La pigione mensile è stabilita in L. 500 (lire millecinque-
cento) da pagarsi, a mese anticipato, entro e non oltre il
giorno 10 di ogni mese a mani dell'agente riscuotitore o direttamente al Cas-
siere dell'Istituto (Banco di Napoli) in caso di revoca del servizio di riscos-
sione a domicilio.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni l'Istituto applicherà la inden-
nità di mora in ragione del 7 % dell'ammontare dovuto salva la facoltà di pro-
cedere a norma di legge pel recupero delle mensilità scadute e non pagate e
pel rilascio per morosità dell'abitazione.

Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello
dell'acqua i quali saranno pagati dal locatario il primo direttamente alla So-

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Contratto di locazione

N. di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquanta **due**
addì del mese di **dicembre**
in **Brindisi**

Avanti di me **Rag. Cav. Vito Sportelli fu Cosimo**
Segretario dell'Istituto suddetto, sono personalmente comparsi:

a) - Il Sig. **Com/te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe**
nella qualità di **Presidente dell'I.A.C.P. di Brindisi**
..... nel cui nome ed interesse agisce;

b) - Il Sig. **Russo Raffaele di Lazzaro**
domiciliato in Brindisi.

i quali rinunciando alla presenza dei testimoni sapendo essi leg-
gere e scrivere alla presenza degli infrascritti testimoni convengono

e stipulano quanto appresso.

1) - Il Sig. ~~Com/te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe~~
nella espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

~~Bruno Raffaele di Lazzaro~~
capace di obbligarsi, l'appartamento n. 7 piano II scala A
facente parte del 1° lotto Case Popolari Brindisi e com-
posto di 2 vani ed accessori, di proprietà dell'I.A.C.P.
ed in gestione dell'I. A. C. P.

2) - Il Sig. ~~Bruno Raffaele di Lazzaro~~
dichiara di accettare, come accetta, la locazione alle condizioni che qui seguono.

3) - La locazione avrà la durata di dal 10.8.952 a tutto il
10.8.954 con inizio dal 10.8.952
e termine al 10.8.954

Non è ammessa la tacita riconduzione e quindi senza bisogno di atti di disdetta o di licenza i locali dovranno lasciarsi liberi e disponibili da parte del locatario alla data suddetta salvo che non si provveda con nuovo atto, a rogarsi entro il 10 maggio di ogni anno, a rinnovare la locazione.

4) - La pigione mensile è stabilita in L. 1500 (lire millocinque-
cento) da pagarsi, a mese anticipato, entro e non oltre il
giorno 10 di ogni mese a mani dell'agente riscuotitore o direttamente al Cas-
siere dell'Istituto (Banco di Napoli) in caso di revoca del servizio di riscos-
sione a domicilio.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni l'Istituto applicherà la inden-
nità di mora in ragione del 7 % dell'ammontare dovuto salva la facoltà di pro-
cedere a norma di legge pel recupero delle mensilità scadute e non pagate e
pel rilascio per morosità dell'abitazione.

Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello
dell'acqua i quali saranno pagati dal locatario il primo direttamente alla So-

cietà Elettrica fornitrice ed il secondo all'Istituto, in base ai contatori, nella misura fissa mensile di L. **340** raggugliata alla erogazione giornaliera di litri **250** e l'eccedenza alla misura che starà per risultare.

Non è inoltre compresa la spesa per portierato, pulizia scale e spazi comuni, fognature, esazione a domicilio, ecc.

5) - L'appartamento dovrà destinarsi ad esclusivo uso di abitazione.

Una diversa destinazione ovvero la mancanza di pagamento di una rata della pigione o del canone di consumo acqua o la inosservanza di una qualunque delle clausole nel presente riportate produrranno ipso iure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

6) - E' proibito il subaffitto o la cessione sia a titolo gratuito che oneroso in tutto o in parte, ammobbiliato o non, dell'appartamento.

Parimenti è proibita la detenzione di animali domestici o da cortile e l'esercizio nelle abitazioni, di attività artigiane rumorose.

7) - Il locatario è responsabile dei danni causati all'immobile da incuria o negligenza ed ove non provveda direttamente a ripararli i relativi lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione dell'Istituto a tutte spese di lui.

8) A garanzia dei patti e condizioni dinanzi iscritti, il locatario presta una cauzione di L. **1500** ~~1500~~ **cinquecento.-**
come da bolletta n. in data

9) I canoni mensili per solo fitto delle abitazioni alle Case Reduci e per i Senza Tetto debbono intendersi affatto provvisori nell'attesa che essi siano determinati nella misura definitiva dal competente Ministero del Tesoro.

Nel caso di differenza fra i fitti provvisori e quelli definitivi sarà fatto luogo a conguaglio per il di più pagato ovvero al recupero di quanto corrisposto in meno.

10) - Le spese tutte del presente contratto sono a carico del locatario.

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite

parti e da me Segretario Rogante.

11) Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto valgono le norme stabilite dalla legge sulle abitazioni popolari e dal vigente Regolamento sulla disciplina delle locazioni dell' Istituto.

Firmati:

Com/te Ubaldo Vallarino

Bruno Raffaele di Lazzaro

Rag. Vito Sportelli-Segretario rogante.-

Per copia conforme

IL-SEGRETARIO

(Rag. Cav. Vito Sportelli)

cietà Elettrica fornitrice ed il secondo all' Istituto, in base ai contatori, nella misura fissa mensile di L. 340 ragguagliata alla erogazione giornaliera di litri 250 e l'eccedenza alla misura che starà per risultare.

Non è inoltre compresa la spesa per portierato, pulizia scale e spazi comuni, fognature, esazione a domicilio, ecc.

5) - L'appartamento dovrà destinarsi ad esclusivo uso di abitazione.

Una diversa destinazione ovvero la mancanza di pagamento di una rata della pigione o del canone di consumo acqua o la inosservanza di una qualunque delle clausole nel presente riportate produrranno ipso iure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

6) - E' proibito il subaffitto o la cessione sia a titolo gratuito che oneroso in tutto o in parte, ammobiliato o non, dell'appartamento.

Parimenti è proibita la detenzione di animali domestici o da cortile e l'esercizio nelle abitazioni, di attività artigiane rumorose.

7) - Il locatario è responsabile dei danni causati all'immobile da incuria o negligenza ed ove non provveda direttamente a ripararli i relativi lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione dell'Istituto a tutte spese di lui.

8) A garanzia dei patti e condizioni dinanzi iscritti, il locatario presta una cauzione di L. 1500 lire Millecinquecento.-
come da bolletta n. _____ in data _____

9) I canoni mensili per solo fitto delle abitazioni alle Case Reduci e per i Senza Tetto debbono intendersi affatto provvisori nell'attesa che essi siano determinati nella misura definitiva dal competente Ministero del Tesoro.

Nel caso di differenza fra i fitti provvisori e quelli definitivi sarà fatto luogo a conguaglio per il di più pagato ovvero al recupero di quanto corrisposto in meno.

10) - Le spese tutte del presente contratto sono a carico del locatario.

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite

parti e da me Segretario Rogante.

11) Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto valgono le norme stabilite dalla legge sulle abitazioni popolari e dal vigente Regolamento sulla disciplina delle locazioni dell' Istituto.

Firmati:

Com/te Ubaldo Vallarino

Bruno Raffaele di Lanza

Rag. Vito Sportelli-Segretario rogante.-

Per copia conforme

IL SEGRETARIO

(Rag. Cav. Vito Sportelli)